



## **A.T.C. PERUGIA 1**

**Regolamento di attuazione sul recupero degli ungulati feriti in azione di caccia ai sensi del REGOLAMENTO REGIONALE 27 luglio 1999 n. 23 (Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi) nonché dell'attività di recupero degli ungulati feriti in attività di contenimento singola o collettiva prevista dagli art.19 della L.157/1992 o per altre cause nonché raccomandazioni da seguire per il recupero della specie cinghiale ferito in azione di caccia, singola o in forma collettiva**

### **CAPO I**

#### **Norme generali e principi**

##### **ART. 1 Principi Generali**

1. L'attività di recupero non costituisce azione di caccia, ma si configura come un servizio di tutela e gestione delle popolazioni degli ungulati.
2. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina del recupero degli ungulati feriti nell'osservanza di quanto stabilito dal REGOLAMENTO REGIONALE 27 luglio 1999 n. 23 (Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi) nonché dell'attività di recupero degli ungulati feriti in attività di contenimento singola o collettiva prevista dagli art.19 della L.157/1992 e della conforme legislazione regionale, quando svolta sotto il controllo dell'A.T.C. oppure per altre cause.
3. Per quanto riguarda il recupero della specie cinghiale ferito in azione di caccia, singola o in forma collettiva, valgono le raccomandazioni indicate dal presente regolamento.

### **CAPO II**

#### **Recupero degli ungulati feriti in azione di caccia**

##### **ART. 2 Modalità di abilitazione**

1. I Recuperatori sono abilitati dall'Amministrazione Provinciale mediante apposito corso di formazione e prova di idoneità finale. I recuperatori abilitati ed i loro ausiliari sono quindi inseriti nell'elenco Provinciale dei Recuperatori Autorizzati.
2. Qualora il conduttore si trovi momentaneamente senza ausiliario abilitato, l'abilitazione viene momentaneamente sospesa (congelata).
3. L'Amministrazione Provinciale stabilisce i programmi didattici, gli obblighi di frequenza e la prova d'esame, in collaborazione con la Commissione nominata dalla stessa Provincia.
4. Possono iscriversi all'elenco dei Recuperatori Autorizzati tutti coloro che siano in possesso:
  - dell'Abilitazione al Recupero degli Ungulati Feriti rilasciata dalla Provincia;
  - di regolare porto di fucile (licenza di caccia ed assicurazione valida);
  - di un cane abilitato al recupero degli ungulati feriti;
  - di un titolo equivalente rilasciato da altre Province o Enti Pubblici (Parchi etc.)Il cane deve appartenere alle seguenti razze:

- a. HANNOVERISCHER SCHWEISSHUND;**
- b. BAYERISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND;**
- c. ALPENLANDISCHE DACHSBRAKE;**

**d. ogni razza** che abbia superato le prove descritte nei commi seguenti e/o comunque previste dalle associazioni cinofile di categoria riconosciute.

5. Per essere abilitato al recupero degli ungulati feriti l'ausiliario deve superare ogni due anni una prova per cani da traccia riconosciuta dall'ENCI o della Federazione Cinologica Internazionale, almeno con la qualifica di "BUONO".

La qualifica di cui al comma precedente deve essere riportata sul libretto di lavoro del cane, rilasciato dall'ENCI o dalla Federazione Cinologica Internazionale.

Tale certificazione avrà una validità biennale.

5. I cani con età superiore a 6 anni e che abbiano conseguito almeno tre anni di lavoro abilitato vengono autorizzati a vita qualora la loro attività abbia carattere continuativo con un fermo massimo di 12 mesi.

### **ART. 3 Elenco dei conduttori dei cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti**

1. Presso l'A.T.C. è istituito l'Elenco ufficiale dei Conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti abilitati nel territorio gestito dall'A.T.C. PG1.
2. L'iscrizione all'Elenco dei Conduttori dell'A.T.C avviene su richiesta del conduttore che abbia superato l'esame di abilitazione di cui al precedente art. 2.
3. La richiesta di cui al comma precedente deve riportare le generalità del conduttore, la data e la Provincia presso la quale ha conseguito l'abilitazione, il nome, la razza, il colore del manto, il numero del microcip o tatuaggio degli ausiliari abilitati di cui il conduttore medesimo intende fare uso.

### **ART. 4 Ungulati Feriti**

1. In caso d'avvenuto ferimento di un ungulato durante un'azione di caccia o di controllo numerico delle popolazioni d'ungulati che non venga autonomamente risolta nell'immediatezza del punto di ferimento da parte dell'autore, obbliga quest'ultimo a svolgere una scrupolosa ricerca dell'animale avvalendosi di un Recuperatore abilitato dall'Amministrazione Provinciale ed iscritto nell'Elenco dei conduttori dei cani da traccia dall'A.T.C. Perugia 1.

2. In caso di ferimento a carattere venatorio il cacciatore deve avvertire tempestivamente il proprio referente locale nel caso del prelievo di cervidi e bovidi che provvederà, per il tramite del coordinatore generale dell'attività di recupero dell'A.T.C., a contattare un Recuperatore autorizzato, facendo attenzione a segnare il punto di ferimento, eventuale reazione al colpo del selvatico, e via di fuga.

### **ART. 5 Recupero degli ungulati feriti**

1. Il recupero degli ungulati feriti è consentito esclusivamente agli iscritti all'Elenco dei conduttori dei cani da traccia di cui al precedente art. 3 allertati secondo le modalità di cui al comma 2° dell'articolo precedente.

2. A costoro è consentito, durante le operazioni di recupero degli ungulati feriti, portare ed usare i mezzi di caccia di cui all'art. 13 della Legge 157/92 limitatamente al colpo di grazia

sull'animale ferito, ma ancora vivo.

4. Gli interventi di recupero devono essere eseguiti nel rispetto del presente regolamento; per quanto non riportato, fa fede il comportamento etico che caratterizza questa attività.

### **ART. 6 Modalità e limitazioni all'attività di recupero degli ungulati feriti**

1. L'A.T.C. organizza l'attività di recupero avvalendosi esclusivamente dei soggetti iscritti all' Elenco dei Conduttori dei cani da traccia di cui al precedente art. 3.

2. Durante l'attività di ricerca, il conduttore autorizzato può impiegare solo cani abilitati ed autorizzati ai sensi dei precedenti artt. 2 e 5 (non più di due cani) correttamente registrati in anagrafe canina ed identificati tramite microcip inamovibile o tatuaggio. Alla ricerca possono collaborare altri conduttori autorizzati e/o cacciatori, questi ultimi, esclusivamente nei tempi e luoghi previsti per l'esercizio venatorio e previa autorizzazione del Recuperatore di regola senza mezzi di caccia, ove non possibile in relazione alle prescrizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis della LEGGE 18 aprile 1975 n. 110, comunque tassativamente scariche.

3. Il cane deve essere munito di collare ad alta visibilità, recante il numero telefonico del Recuperatore.

4. E' consentito l'uso di radio ricetrasmittenti purché in regola con le vigenti norme in materia.

5. Ogni esito di ricerca deve essere comunicato all'A.T.C. (fax, posta elettronica, consegna a mano) con l'apposito modulo entro 48 ore dal termine del recupero stesso. E' compito del Recuperatore autorizzato determinare, sulla base dei reperti rinvenuti durante la ricerca (sangue, ossa, frammenti d'organo), lo stato di salute dell'animale inseguito e non recuperato, quindi il capo verrà o meno conteggiato sul piano di abbattimento nel caso di ferimento conseguente a gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovini.

6. Il capo di selvaggina ungulata ferita per cause venatorie e ritrovata da un Recuperatore autorizzato, resta di proprietà dell'autore del ferimento, fermo restando il fatto che dal momento in cui inizia il recupero, il Recuperatore può decidere come e quando fermare l'animale eventualmente ancora vivo. A seconda del caso agendo a suo insindacabile giudizio, il recupero di un ungulato ferito può protrarsi per più di un giorno, ma è da ritenersi concluso trascorsi tre giorni dal ferimento.

7. Il recuperatore durante le operazioni è responsabile dell'intera attività e può, in caso di necessità, operare ai sensi dell'art.6 del REGOLAMENTO REGIONALE 27 luglio 1999 n. 23 (Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovini) anche al di fuori del distretto di gestione o all'interno di aree protette o a gestione pubblica in cui vige il divieto di caccia, anche nei giorni di silenzio venatorio purché, in questi ultimi casi, autorizzato e/o accompagnato da personale di vigilanza venatoria dei detentori dei diritti di gestione delle aree interessate (organi direttivi dei Parchi nazionali e parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali).

8. Nel caso in cui il recupero debba avvenire in giorni di silenzio venatorio, oppure in occasione di interventi di contenimento delle popolazioni di ungulati attuate come prelievi all'interno di istituti faunistici pubblici, il recupero deve svolgersi alla presenza di un agente di vigilanza o sotto il coordinamento del responsabile dell'operazione di contenimento secondo le prescrizioni dettate con il presente regolamento ed il conduttore è tenuto ad avvertire preventivamente gli Organi di gestione preposti, fornendo informazioni precise

circa la località e tempi di intervento.

Il recupero all'interno degli Istituti di carattere privato previsti dalla Legge n.157 del 1992 non può essere eseguito contro le prescrizioni del concessionario; in caso di concessa autorizzazione il recupero avviene con le modalità previste dal presente regolamento coordinate con quelle del concessionario.

### **ART. 7 Uso dell'ausiliare**

1. Durante le operazioni di recupero, specialmente all'interno di istituti pubblici, è di norma obbligatorio l'uso della "Lunga" fino al ritrovamento del capo ferito.
2. L'uso della "Lunga" può essere omesso, a giudizio del conduttore per oggettive condizioni vegetazionali che ne rendano impossibile l'impiego ed al fine di evitare un ulteriore allontanamento del capo oggetto del recupero.

### **ART. 8 Addestramento e allenamento dei cani da traccia**

1. In periodo di caccia chiusa, l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia è consentito ai conduttori iscritti all' Elenco dei conduttori dei cani da traccia di cui al precedente art. 5 esclusivamente all'interno di aree determinate dall'A.T.C. Perugia 1 che siano già in possesso dei requisiti di idoneità previste dalle normative vigenti per l'attività di addestramento degli ausiliari.
2. Ai conduttori di cani da traccia, iscritti all'Albo dei Conduttori dei cani da traccia dell'A.T.C. Perugia 1, è consentito l'uso e la detenzione di pelli o altro materiale organico legittimamente acquisito e idoneo all'addestramento ed allenamento degli ausiliari.
3. Durante tali attività il cane deve essere munito di collare ad alta visibilità, recante il numero telefonico del conduttore, ed è obbligatorio l'uso del guinzaglio lungo, ad eccezione degli ultimi 200 metri esclusivamente per i cani appartenenti alle seguenti razze:
  - a. **Hannoverischer Schweisshund;**
  - b. **Bayerischer Gebirg Scheweisshund;**
  - c. **Alpenlaendische Dachsbrake.**
  - d. **ogni razza** che abbia superato le prove descritte nei commi precedenti e/o comunque previste dalle associazioni cinofile di categoria riconosciute.

### **ART. 9 Infrazioni e sanzioni**

1. Costituiscono infrazioni di carattere grave al presente regolamento:
  - a) L'attività venatoria esercitata durante il recupero degli ungulati feriti;
  - b) Mancata osservanza delle limitazioni di cui ai commi 2 e 8 del precedente art. 6;
  - c) Allenamento o addestramento degli ausiliari in aree non consentite.
2. Le infrazioni di cui al precedente comma 1 comportano la sospensione in forma definitiva del conduttore dall'attività di recupero degli ungulati feriti.
3. Costituiscono infrazioni di carattere lieve la mancata osservanza delle limitazioni di cui ai commi 3 e 5 del precedente art. 6.
4. Le infrazioni di cui al precedente comma 3 comportano la sospensione dell'autorizzazione di cui al precedente art. 5 da 6 a 12 mesi a giudizio insindacabile dell'A.T.C.
5. La ripetizione di una qualsiasi infrazione di cui al precedente comma 4 comporta una ulteriore sospensione dell'autorizzazione di anni 2.

### **ART. 10 Istruttoria ed erogazione delle sanzioni**

1. Chiunque può segnalare all'A.T.C. l'avvenuto compimento delle infrazioni.
2. Le sanzioni sono irrogate dopo apposita istruttoria nel rispetto del contraddittorio delle parti interessate.
3. L'A.T.C., con il provvedimento che irroga le sanzioni di cui al comma precedente provvede a darne contestuale comunicazione agli Organi di controllo preposti allegando la documentazione connessa.

## **CAPO III**

### **Recupero degli ungulati feriti in azione di contenimento**

#### **ART.11 Ferimento durante l'attività di contenimento numerico o controllo ex art.19 L.157/1992 svolta sotto il controllo dell'A.T.C. quale attività delegata quando lo stesso ATC non sia titolare di funzioni proprie**

1. L'attività di contenimento numerico o controllo ex art.19 L.157/1992 è considerata attività di carattere pubblicistico attuata nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Autorità a ciò preposta e tale individuata dall'art.19 della Legge n.157 del 1992.
2. Quando tale attività è delegata o, comunque, si svolge sotto il controllo dell'A.T.C., l'attività di recupero degli ungulati feriti segue le prescrizioni del seguente regolamento cui gli operatori devono attenersi.

#### **ART.12 Modalità e verbalizzazione**

1. L'attività di recupero segue le stesse forme e modalità organizzative di quella prevista nel CAPO II° del presente regolamento.
2. L'attività di recupero deve essere verbalizzata dal responsabile dell'operazione di contenimento nello stesso verbale delle operazioni di controllo di cui, quindi, né diventa parte integrante, e ciò senza soluzioni di continuità.
3. Ove per l'oscurità o altra causa cogente non sia possibile procedere all'operazione di recupero senza soluzione di continuità, il verbale deve essere sospeso indicandone le ragioni e riaperto, lo stesso verbale, il giorno successivo all'inizio delle operazioni di recupero che, come prima, devono risultare da unico verbale.

#### **ART.13 Ferimento durante l'attività di contenimento numerico o controllo ex art.19 L.157/1992 svolta sotto il controllo di altro Ente pubblico che non sia l'A.T.C.**

1. L'attività di recupero degli ungulati feriti in azione di contenimento numerico previste dall'art.19 della legge n.157 del 1992 quando attuata da altri Enti pubblici può usufruire dell'attività di recupero gestita dall'A.T.C. quando, lo stesso Ente pubblico responsabile dell'operazione, ne faccia legittima richiesta.
2. L'attività di recupero, in questi casi, segue le stesse forme e modalità organizzative di quella prevista nel CAPO II° del presente regolamento.

## **CAPO IV**

### **Disposizioni particolari per l'attività di recupero della specie cinghiale ferito durante l'attività venatoria**

#### **ART.14 Raccomandazioni da seguire per il recupero della specie cinghiale ferito in azione di caccia, singola o in forma collettiva**

1. All'attività venatoria di caccia, singola o in forma collettiva, della specie cinghiale si applicano i doveri di cui all'art.4 prima parte del comma 1° del presente regolamento.
2. Qualora si faccia luogo all'attività di recupero degli ungulati feriti, questa può essere condotta esclusivamente nelle forme e nei modi previsti dal CAPO II° del presente regolamento.

## **Capo V**

### **Recupero di ungulati feriti all'infuori dell'attività venatoria o di contenimento**

#### **ART.15 Recupero di ungulati feriti in conseguenza di attività non venatoria o di contenimento**

1. In caso di ferimento per investimento automobilistico o di altra accidentale natura l'A.T.C., quando legittimamente richiesto dalle forze dell'ordine, dai Veterinari della ASL, dalla Polizia Stradale o Agenti della Polizia Provinciale o, comunque, dall'Autorità che dirige l'evento, dispone l'intervento di un recuperatore autorizzato tra quelli iscritti all'Elenco di cui all'art.3 del presente regolamento.
2. L'attività di recupero, in questi casi, segue le stesse forme e modalità organizzative di quella prevista nel CAPO II° del presente regolamento coordinandosi, comunque, con l'Autorità che dirige l'evento.

#### **ART.13 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 5 gennaio 2015.